

## APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

**Libro II - Delle successioni**  
**Titolo IV - Della divisione**

### **Art. 758 Garanzia tra coeredi**

I coeredi si devono vicendevolmente garanzia per le sole molestie ed evizioni derivanti da causa anteriore alla divisione.

La garanzia non ha luogo, se è stata esclusa con clausola espressa nell'atto di divisione, o se il coerede soffre l'evizione per propria colpa.